





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

TESTO SOSTITUTIVO



Firenze, 4-02-2019



Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana

OGGETTO: Testo sostitutivo Mozione n. 1367

“Sulla ratifica del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari e la corretta informazione dei cittadini toscani residenti nelle aree interessate rispetto al rischio nucleare”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la presenza sul territorio di reattori nucleari necessita intorno ad essi di una zona, “area di rispetto” avente un raggio di 1000 metri, nella quale non vi sia presenza di popolazione civile, mentre viene anche richiesta, in una fascia esteriore più ampia per un raggio di almeno 10 km, una scarsa densità di popolazione al fine di ridurre le dosi collettive in caso di rilasci radioattivi, siano essi di routine o accidentali;
- i cosiddetti “porti nucleari” italiani, quelli che ufficialmente possono ospitare imbarcazioni militari come sommergibili e portaerei a propulsione nucleare o dotate di armi nucleari, risultano essere: Augusta, Brindisi, Cagliari, Castellamare di Stabia, Gaeta, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Napoli, Taranto, Trieste e Venezia;
- come sostiene il Professore Massimo Zucchetti “ nel caso di reattori nucleari a bordo di unità navali militari, questi requisiti non possono venire rispettati, dato che molti dei porti si trovano in aree metropolitane densamente popolate. I punti di attracco e di fonda delle imbarcazioni militari sono, in alcuni casi, posti a distanze minime dall’abitato. Anche qui, in ogni caso, l’effettiva ubicazione di questi reattori non è determinabile, in quanto i punti suddetti sono coperti ...da segreto militare”; (M. Zucchetti, Sosta di unità navali a propulsione nucleare nei porti italiani: dall’esame dei Piani di emergenza esterna una semplice conclusione”)

Ricordato che:

- a seguito della possibilità di sosta nei porti italiani di unità navali militari a propulsione nucleare è prevista l’elaborazione di Piani, la loro resa operativa e pubblicità in base alla vigente legislazione sulla radioprotezione, ossia il decreto-legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641 Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili);
- i Piani di emergenza esterna (PEE) iniziarono ad essere predisposti a partire dalla metà degli anni Settanta, su indicazione del Ministero dell’Interno, il quale ne ravvisò, a ragione, sin dal 1975 l’urgenza nello specifico per la base nucleare de La Maddalena (oggi dismessa); all’epoca detto ministero, d’intesa con i dicasteri della Salute e della Difesa, stabilì che in assenza (a quella data) di specifiche disposizioni di legge fosse seguito l’approccio metodologico e la

procedura indicata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, allora vigente per le installazioni nucleari, per scopi civili;

- il Centro applicazioni militari energia nucleare (CAMEN), successivamente Centro interforze studi per le applicazioni militari energia nucleare (CISAM), provvide ad elaborare, nel 1975 per la base navale de La Maddalena e nel 1979 per gli altri porti con presenza di unità navali a propulsione nucleare, i presupposti tecnici, ossia le situazioni incidentali di riferimento che costituiscono la base per l'elaborazione da parte dall'allora Comitato nazionale energia nucleare -Direzione sicurezza e protezione (CNEN/DISP) di presupposti tecnici sui quali le prefetture interessate, negli anni successivi, provvidero alla predisposizione dei piani di emergenza relativi alle basi navali secondo lo schema elaborato dal Ministero dell'interno e contenenti i lineamenti a cui l'apposito comitato provinciale si sarebbe dovuto attenere in fase di compilazione;

- alla fine degli anni Novanta emerse l'esigenza di aggiornare lo studio dei richiamati presupposti tecnici nell'ottica di adeguarli all'evoluzione sia dei propulsori nucleari installati sulle navi militari, che a quella intervenuta nel campo della radioprotezione; al termine di questo percorso i risultati di uno specifico studio condotto nel 2000 da parte dell'allora Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente venivano trasmessi al Dipartimento della Protezione civile, il quale provvedeva (ottobre 2000) a trasmetterlo a tutte le prefetture interessate da porti con presenza di navi a propulsione nucleare nella prospettiva di un'auspicata attività di revisione delle pianificazioni esistenti;

Considerato che il richiamato decreto-legislativo 230/1995 all'articolo 115 (Campo di applicazione Livelli di intervento), comma 1 prevede che le disposizioni contenute in detto atto normativo si applicano, tra le altre, a situazioni determinate "da eventi incidentali negli impianti nucleari", nonché "da eventi incidentali che diano luogo o possano dare luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti" o che avvengano, come recita la lettera b) "in navi a propulsione nucleare in aree portuali";

Rilevato che la predisposizione dei Piani di emergenza esterna è richiesta dal Capo X (Stato di emergenza nucleare) del decreto legislativo n. 230 del 1995 che all'articolo 124 (Aree portuali) dispone quanto di seguito: "Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare";

Considerato che al Capo X (Stato di emergenza nucleare), sezione II (Informazione della popolazione) del sopra richiamato decreto-legislativo gli articoli da 127 a 134 vengono prese in esame le misure di informazione per la popolazione in merito alle azioni di protezione sanitaria e al comportamento da adottare nei casi di emergenza radiologica;

Evidenziato del decreto-legislativo n. 230/1995 quanto di seguito:

- alla lettera a) dell'articolo 128 definisce "popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica" ed alla lettera b) dello stesso articolo la "popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica";

-all'articolo 129 (Obbligo di informazione) stabilisce che: "Le informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni definite all'articolo 128 senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica";

-all'articolo 130 (Informazione preventiva) comma 1) si afferma che: "La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica; mentre al comma 2 si precisa che l'informazione debba comprendere "almeno i seguenti elementi: a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente; b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente; c) comportamento da adottare in tali eventualità; d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica";

- all'articolo 133 si prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità di una Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;

-all'articolo 134 (Procedure di attuazione) si contempla che: "1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministero dell'Interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'informazione di cui all'articolo 130, i relativi compiti e le modalità operative per la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 131 vengono stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono, nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'articolo 133";

Richiamato il D.P.C.M. 10 febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni);

Considerato che in attuazione del disposto normativo di cui all'articolo 124 del d. lgs n. 230/1995, nonché dell'art. 5, comma 4 ter del decreto-legge n. 343/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, mediante il D.P.C.M. 10 febbraio 2006, Allegato A, si è provveduto a delineare le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire ai fini della redazione del piano di emergenza delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare;

Evidenziato che la pianificazione di emergenza relativa a "naviglio a propulsione nucleare", di cui all'allegato A del sopra richiamato D.P.C.M. 10 febbraio 2006, al punto 3.2 "Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale" si articola come di seguito riportato:

- "Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare il prefetto competente predispone o aggiorna un apposito piano di emergenza esterna dell'area portuale d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa d'incarico richiamata sentite le amministrazioni locali interessate";

- "Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovrà prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie, nonché definire le relative procedure d'intervento";

- l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, una volta valutato detto piano d'emergenza, lo restituirà munito di eventuali osservazioni al Prefetto che, ad approvazione avvenuta, lo trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché a tutti gli enti e le amministrazioni interessate, e provvederà tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurare l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio";

Considerato che:

-per quanto attiene al Comune di Livorno tra gli scenari di rischio presi in considerazione dalla programmazione in materia di protezione civile riscontriamo quello derivante da "rischio nucleare", dal momento che il porto labronico può essere scalo per naviglio militare a propulsione nucleare, anche in funzione di rifornire di armamenti (probabilmente non solo convenzionali) la vicina base militare statunitense di Camp Darby;

- la condizione "nucleare" del porto di Livorno è stata a più riprese certificata dalla Prefettura di competenza, la quale, con lettera del gennaio 2017, ha provveduto ad assicurare che sono state elaborate e sono in fase di aggiornamento "con tutti i soggetti interessati ... pianificazioni d'emergenza ... per il rischio da circolazione delle navi a propulsione nucleare", aggiungendo che la natura della pianificazione ritenuta di tipo "classificato" non ne consentiva la diffusione all'esterno "se non per la parte relativa all'informazione della popolazione", senza tuttavia specificare le modalità di visione di detta "parte";

- per porti che si trovano in condizioni analoghe a quelle presenti a Livorno i vari PEE prevedono che in caso di incidente, la popolazione debba essere allontanata oltre un raggio di 50 Km dal luogo dell'evento, sussistendo in tale evenienza la presenza di una possibile nube radioattiva in grado di contaminare atmosfera e superfici con cui entra in contatto;
- la popolazione che risulterebbe ad effettivo rischio di emergenza radiologica, e che quindi, in base a quanto espresso in narrativa, ha diritto ad essere informata in merito a rischi e misure da assumersi in caso di emergenza, va oltre i residenti nella città di Livorno per toccare ambiti territoriali di altre di Province (Pisa e Lucca);
- nell'ambito dell'organizzazione nazionale della Protezione civile il Comune costituisce il primo e fondamentale anello dell'organizzazione stessa, dal momento che è all'Amministrazione comunale che i cittadini fanno riferimento ai fini della propria incolumità e salvaguardia dei propri beni, ed in particolare alla figura del Sindaco, autorità comunale di Protezione civile, che in virtù di tale funzione provvede alla divulgazione dell'informazione preventiva alla popolazione interessata e all'attivazione delle misure atte a gestire l'emergenza;

Preso atto con favore dell'approvazione avvenuta il 7 luglio 2017 da parte dell'Assemblea generale dell'ONU del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari;

Preso atto con forte preoccupazione del recente annuncio da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America di volersi ritirare dall' Intermediate-range nuclear forces treaty con il quale l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America nel 1987 misero al bando i missili a medio e breve raggio lanciati da terra, ponendo di fatto fine alla "guerra fredda";

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi:

- presso il Governo affinché in tempi rapidi il Parlamento possa porre all'ordine del giorno dei lavori di Camera e Senato la ratifica da parte del nostro Paese del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari, così come approvato il 7 luglio 2017 dall'Assemblea generale dell'ONU;

- a sollecitare i sindaci, in quanto autorità comunali di Protezione civile, interessati da situazioni di possibile rischio di emergenza radiologica derivante sia dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, che dal transito di materiale nucleare, compreso l'uranio impoverito, a fornire, in tale veste, tutte le informazioni possibili ed utili alla cittadinanza ogni qual volta si prospettino situazioni di rischio radiologico.

I Consiglieri

TOMMASO FATTORI

PAOLO SACCI

FRANCESCO CAZZATI

